



Il Sindaco

# Comune di Locri

Provincia di Reggio Calabria

## ORDINANZA n.8/ 2018

### Disposizioni in materia di intrattenimento musicale ed emissioni sonore

#### IL SINDACO

- **RILEVATO** che specie nei mesi estivi presso la maggior parte dei pubblici esercizi (bar-ristoranti-pizzerie-stabilimenti balneari.), di questo comune, si svolgono intrattenimenti musicali, balli, spettacoli vari, ecc. complementari rispetto alle attività principali di somministrazione di alimenti e bevande;
- **CONSIDERATO** che, i medesimi esercizi sono dislocati spesso in zone ad alta densità abitativa, nei quali le attività complementari costituiscono fonte di rumore e suoni che suscitano, per la loro intensità, legittime rimostranze, nonché, disagi alla pubblica quiete;
- **CONSIDERATA** la vocazione turistica della città e la necessità di incrementarne la ricettività con disposizioni volte ad allungare i periodi di apertura delle strutture ricettive ed incentivare l'accoglienza dei turisti;
- **CONSIDERATA** l'urgente necessità, di tutela della salute pubblica e della quiete da qualunque sorgente non di pubblica utilità;
- **CONSIDERATA** l'esperienza maturata, a seguito dell'emanazione delle precedenti *Ordinanze Sindacali*;
- **CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.lgs. 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- **RITENUTO** necessario, agevolare il compito di vigilanza e controllo degli organi di Polizia e regolamentare gli orari, in cui è consentito lo svolgimento di tali attività complementari;
- **VISTO** l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- **VISTO** l'art. 9, comma 1, della Legge n. 447 del 26/10/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **VISTA** la legge n. 241/90;
- **VISTI** gli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 18/09/1997;

- **VISTO** l'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31;
- **VISTO** l'art. 8 della legge 25/08/91, n. 287;

### **ORDINA IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE**

Tutti i gestori di esercizi pubblici e privati per la somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere all'interno dei propri locali o nelle immediate adiacenze, attività d'intrattenimento e svago, quali: musica dal vivo, piccoli spettacoli di cabaret e animazione, utilizzo di apparecchi elettroacustici o altri mezzi elettrici di diffusione musicale, devono rigorosamente attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- 1) Debbono presentare, all'ufficio commercio del Comune, una denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, della legge n. 241/90, con allegato il Nulla Osta d'impatto acustico, ed essere in possesso di una licenza **di tipo C**;
- 2) La diffusione di musica di sottofondo di intrattenimento e svago, **complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande**, è consentita con le seguenti limitazioni:

<b>Dal 13 luglio 2018 al 9 settembre 2018</b>	<b>Fino alle ore 04,00</b>
---	----------------------------

3. I limiti di pressione sonora all'interno dei pubblici esercizi nonché nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove si svolgono spettacoli ed intrattenimenti musicali, non possono eccedere i limiti previsti dalla vigente normativa in materia..
4. In caso di violazione alla presente ordinanza, per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516.00 a € 5.160,00, *ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 447/95.*
5. Nel caso di recidiva consistente nel numero di tre violazioni o per questioni di ordine e sicurezza pubblica, potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni.
6. La presente Ordinanza va resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo della Residenza Municipale e con adeguata informazione a mezzo stampa e comunicata agli esercizi pubblici presenti sul territorio comunale. La stessa sarà inviata, per opportuna conoscenza, agli organi preposti alla vigilanza (Prefetto di Reggio Calabria, Questura di Reggio Calabria, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Compagnia Carabinieri di Locri, Guardia di Finanza Comando Provinciale di Reggio Calabria, Guardia di Finanza Gruppo di Locri, ASP n.5 di Reggio Calabria). La P.M. e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, fatto salvo quanto previsto *dagli artt. 650 e 659 del c.p.*
7. Campi di applicazione: le disposizioni della presente Ordinanza, si applica agli esercizi pubblici destinati, in forma prevalente, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, pub, stabilimenti balneari) presso i quali, si intende anche svolgere, a vario livello, attività complementari con caratteristiche di spettacolo od intrattenimento.
8. Sono abrogate le precedenti *Ordinanze Sindacali inerenti la materia*;
9. Condizioni di esercizio: Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere le attività di intrattenimento musicale, anche solo con musica di sottofondo, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:
  - a) Per le eventuali attrezzature mobili allestite ed impianti elettrici realizzati all'uopo, è necessario che l'esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza;
  - b) Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione comunale (Settore competente), anche in relazione all'ubicazione e

caratteristiche del singolo esercizio, di richiedere ulteriore documentazione ovvero di prevedere, nell'atto autorizzativo, ulteriori prescrizioni ritenute opportune;

- c) A seguito di accertamento di inadempienze, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste, potrà essere emesso provvedimento di sospensione delle attività rumorose; in caso di inottemperanza a tale provvedimento si potrà procedere alla sospensione dell'attività primaria;
- d) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti misure di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore; nel caso in cui il disturbo sia prodotto dalle persone che stazionano nel locale o nello spazio immediatamente prospiciente potrà essere adottato idoneo provvedimento di sospensione dell'attività primaria ovvero di anticipazione dell'orario di chiusura serale/notturna dell'esercizio;

informa, inoltre:

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 20 luglio 2018

 **Il Sindaco**  
  
**Dott. Giovanni Calabrese**

